



Istituto Istruzione Superiore “Angelo Roth – Piazza Sulis”

Tel. 079/951627 - C.F. 80004310902 - C.M.: SSIS019006

mail: ssis019006@istruzione.it - Posta certificata: ssis019006@pec.istruzione.it - Sito web: www.istituto-roth.edu.it

Sedi associate: I.T.C.G.T. via S. Diez 9 - I.T.I. via Degli Orti – I.P.S.AR. Piazza Sulis – I.P.I.A. via

Luigi Nono Via S. Diez 9 - 07041 Alghero (SS)

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

Il giorno 05/06/2026 presso l’ufficio di dirigenza dell’Istituto Istruzione Superiore “A. Roth Piazza Sulis Ipsar Ipia” di Alghero, si riuniscono le parti ai sensi dell’art. 7 del CCNL 2006/2009, per la stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto relativo alle modalità e criteri di gestione del fondo dell’Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2025/26.

Sono presenti:

per la **parte pubblica** il Dirigente Scolastico: Angelo Parodi

per la **parte sindacale** i componenti delle RSU d’istituto:

FLC CGIL: Correddu Marco, Piga Marco;

ANIEF: Rais Irene;

FIR CISL: Masala Bachisio;

GILDA: Zaghini Annamaria

UIL SCUOLA: Pulina Italia.

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica “I.I.S. Angelo Roth - Piazza Sulis IPSAR IPIA” di Alghero.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2025-26.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell’anno 2026, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art.2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.

Art.3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno dell’anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art.4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art.5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica i nominativi al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art.5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022-2024 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022-2024 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c.4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c.4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 11, c. 10, lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 11, c. 10, lett. b2);
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2022-2024 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito (art. 11, c. 10, lett. b3)
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art.7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art.33 e più in generale all'art. 48, comma3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022-2024 indicate accanto ad ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 11, c. 4, lett.c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 11 c.4, lett.c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 11, c. 4, lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 11, c. 4, lett. c4);

- i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 11, c. 4, lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 11, c. 4, lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 11, c. 4, lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 11, c. 4, lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 11, c. 4, lett. c9);
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 11, c. 4, lett. c10);
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 231 del 15 novembre 2024 (art. 11, c. 4, lett. c11).

Art.8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022-2024 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2022-2024 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 11, c. 9, lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 11, c. 9, lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 11, c. 9, lett. b3);
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 11, c. 9, lett. b4);
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 11, c. 9, lett. b5);
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 11, c. 9, lett. b6).

CAPO II – DIRITTI SINDACALI

Art.9 –Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in Via Diez 9 e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Oltre o in alternativa all'affissione nella bacheca di Via Diez 9, la RSU può inviare i documenti da pubblicare alla scuola che provvederà a pubblicarli all'albo sindacale online, raggiungibile dall'home page del sito <https://www.istituto-roth.edu.it/albo-sindacale/>
4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in Via Diez 9, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
5. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art.10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, si devono assicurare i servizi essenziali e quindi devono essere garantite le seguenti figure:
 - un assistente amministrativo nella sede centrale;
 - un collaboratore scolastico per piano in ogni plesso, compreso il convitto.

La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

7. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
8. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
9. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

10. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
11. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/1990

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");

VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative;

Il Dirigente Scolastico ha emanato il regolamento di applicazione del protocollo di intesa che è composto dai seguenti articoli:

ARTICOLO 1 Prestazioni indispensabili

Tenuto conto della tipologia di questa istituzione scolastica, si individuano le seguenti prestazioni indispensabili da assicurare da parte del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola:

- a) prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a1) (attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità)
- b) prestazioni di cui all'art.2, comma 2, lett. a2) (vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio)
- c) prestazioni di cui all'art.2, comma 2, lett. b2) (servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati)
- d) prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. c1) (impianti e apparecchiature)

ARTICOLO 2 Contingenti

Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- a) scrutini, esami ecc.
docente (tutti i docenti necessari), tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10, comma 6, lett. d) ed e), n. 3 assistenti amministrativi, n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, n. 1 collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;
- b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione e servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative
n.1 cuoco;
n. 1 collaboratore scolastico dei piani per ciascun convitto;
n. 1 collaboratore scolastico per la cucina;
n. 1 custode per turno per ciascun convitto;
n. 1 educatore e n.1 educatrice per turno;
n. 1 personale infermieristico, salvo diverse indicazioni della Dirigenza;
- c) impianti e apparecchiature
n. 1 assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, n. 1 collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse;

ARTICOLO 3 Criteri di individuazione

Il Dirigente Scolastico individuerà i nominativi del personale tenuto a garantire i servizi minimi di cui sopra e in funzione dei settori lavorativi, utilizzando i seguenti criteri:

1. disponibilità individuale;
2. turnazione alfabetica, con estrazione all'inizio dell'anno scolastico della lettera da cui far partire la turnazione.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori

1. I criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale sono i seguenti:
 - per l'attribuzione: competenze ed esperienze professionali pregresse e documentate
 - per la determinazione: caratteristiche dell'incarico in termini di complessità, impegno orario.
2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

4. I riconoscimenti massimi di intensificazione per mansioni possono essere così riepilogati:
- *Collaboratori scolastici*: 1 ora di intensificazione a persona assente per ogni giorno di sostituzione;
 - *Collaboratori scolastici che lavorano nelle cucine del convitto*: considerata la gravosità e l'inderogabilità delle attività, si attribuiranno 1,5 ore per la singola sostituzione (60 minuti se effettuata da due persone) solo se il n. dei convittori presenti supera il 50% di quelli presenti in organico di fatto.
 - *Cuochi del convitto*: per la sostituzione del collega assente vengono riconosciute 1,00 ora per ogni giorno di sostituzione; a patto che il numero dei convittori e convittrici sia superiore alla metà dei presenti in organico di fatto.
 - *Assistenti tecnici*: 1,00 ora di intensificazione per ogni giorno di sostituzione dell'assenza individuale.
 - *Guardarobiere*: per la sostituzione delle colleghe assenti riconoscimento di 1,00 ora per ogni giorno di sostituzione individuale (30 minuti se la sostituzione è fatta da due persone).

Nel caso di *personale assente negli Uffici di segreteria* si attribuiranno:

- n° 1 ora per ogni giorno di sostituzione singola, 30 minuti se si è in due, non spetta se più unità di personale sono assegnate allo stesso ufficio.
5. Rientrano tra le attività da retribuire anche le seguenti attività, se effettuate:
- in caso di lavori di ristrutturazione, per la sistemazione straordinaria dei locali interessati, si riconosce un'intensificazione pari a un terzo del servizio prestato (es. 2 ore per 6 ore di servizio).
 - Assistenti Tecnici e Cuochi Convitto: servizio dispensa laboratori cucina e convitto; Servizio dispensa laboratori sala-bar.
 - Organizzazione di eventi (pranzi, buffet, collaborazioni con enti esterni, ...) nella sede IPSAR (6 ore di intensificazione per ogni evento, per assistenti tecnici e collaboratori scolastici)

Le ore di intensificazione saranno retribuite sino all'esaurimento delle risorse finanziarie. In caso di incapienza finanziaria, saranno retribuiti, per ciascuna categoria, proporzionalmente a quanto spettante a ciascuna unità.

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Premesso che le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato si considera che tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale tutto e di conseguenza si regola, nel modo seguente, la partecipazione ai corsi di aggiornamento e formazione:

1. Il comma 1 dell'articolo 64 del CCNL comparto scuola dispone che la "partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
2. La fruizione dei permessi è regolata dai seguenti criteri
 - *personale amministrativo, tecnico e ausiliario*: può partecipare, previa autorizzazione della dirigenza, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da enti accreditati o università. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare in relazione all'attuazione dei profili professionali. Per il personale ATA se la partecipazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro, le ore aggiuntive vengono recuperate con ore di permesso o con ferie. L'eventuale diniego di autorizzazione dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere debitamente motivato.
 - *personale docente*: la fruizione da parte dei docenti di 5 giorni del corso dell'anno per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero del servizio è autorizzata:
 1. *per i corsi autorizzati dall'USR o dal MIUR, organizzati da altre amministrazioni pubbliche (università, enti qualificati autorizzati MIUR); organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF; organizzati a livello di scuola o di scuole vicine;*
 2. *se l'iniziativa riguarda tematiche di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento e/o formazione e coerenti con la disciplina insegnata o con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa.*
3. Al fine di salvaguardare il servizio scolastico, nel caso in cui ci fossero più richieste per la medesima giornata, il contingente massimo dei partecipanti sarà determinato in base alla necessità di garantire le normali attività.

4. I criteri specifici applicati per la partecipazione a corsi di formazione professionale (docenti ed ATA) saranno, in ordine di priorità:
 - coerenza del corso con la materia di insegnamento o coerenza del corso con l'incarico che si svolge all'interno dell'Istituzione;
 - si darà precedenza al personale che non ha mai partecipato ad un corso in precedenza o ha partecipato ad un numero inferiore di iniziative. A parità di condizioni partecipa il personale che ha più anni di servizio nella scuola.
5. Le richieste di permesso per la partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento, docenti ed ATA, devono essere presentate almeno 3 giorni lavorativi prima della loro fruizione.
6. Copia dell'attestato di partecipazione deve essere consegnato in segreteria per essere inserito nel fascicolo personale.
7. Il DSGA gestisce il piano di formazione per il personale ATA compatibilmente con la disponibilità finanziaria.

Art. 17 – viaggi di istruzione, modalità di svolgimento del servizio nei giorni di partenza e di arrivo

Il docente che accompagna gli allievi nei viaggi di istruzione o stage è considerato regolarmente in servizio con tutti i doveri che discendono da tale incarico. Il giorno della partenza il docente accompagnatore inizierà il suo servizio nel momento di ritrovo degli studenti per la partenza. Qualora questa avvenga in orario pomeridiano il docente non avrà l'obbligo di effettuare le ore di docenza antimeridiana previste (eventualmente) dal suo orario di servizio onde evitare che il lavoratore superi l'orario di servizio massimo giornaliero consentito dalla legge. Per gli stessi motivi il docente che rientra dal viaggio di istruzione o stage oltre le ore 24:00 non avrà l'obbligo di recarsi al lavoro nel giorno del rientro e cioè il mattino seguente alla data del rientro.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 18 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali

1. Il comma 1 dell'art.55 del c.c.n.l. del 29/11/2007 "riduzione dell'orario a 35 ore di servizio per il personale ATA" stabilisce che il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle istituzioni scolastiche con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche non si applica l'istituto delle 35 ore. L'orario di 35 ore settimanali viene svolto dal giorno in cui hanno inizio le lezioni del corso serale fino al giorno in cui ha termine l'orario completo delle lezioni.
2. Non usufruisce della riduzione dell'orario a 35 ore settimanali:
 - il personale che non turna;
 - il personale con rapporto a tempo parziale;
 - il personale collocato permanentemente fuori ruolo;
 - il personale in aspettativa senza assegni.
3. Nel caso ci siano le condizioni per la riduzione d'orario a 35 ore, il recupero della 36° ora prestata sarà effettuato con le seguenti modalità di fruizione:
 - A. un'ora in meno di servizio in unica soluzione in una giornata della settimana;
 - B. recupero durante la sospensione delle attività didattiche;Il recupero è concordato con il DSGA fatte salve le esigenze didattiche e di funzionamento.
La modalità individuata viene indicata nel piano di lavoro individuale del personale.

Art.19 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si

verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- Le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- La richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Art. 20 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 21 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 22 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

Risorse MOF	Economie aa.ss. precedenti	Assegnazione a.s. corrente (comprese eventuali integrazioni)	Totale disponibile per la contrattazione (al lordo dipendente)
FIS - Fondo delle istituzioni scolastiche al netto Ind. direzione al DSGA titolare e sostituto	€ 11.872,69	€ 109.044,62	€ 120.917,31
Funzioni Strumentali (di cui € 284 per finanziamento integrativo)	€ 42,17	€ 7.745,03	€ 7.787,20
Incarichi Specifici del personale ATA (di cui € 2.121,44 per finanziamento integrativo)	€ 0,00	€ 11.416,10	€ 11.416,10
Ore Eccedenti (di cui € 1223,53 per finanziamento integrativo)	€ 12.951,54	€ 6.224,22	€ 19.175,76***
Valorizzazione personale scolastico (di cui € 0 per finanziamento integrativo)	€ 0,00	€ 20.763,65	€ 20.763,65
Attività complementari di educazione fisica (di cui € 0 per finanziamento integrativo)	€ 0,00	€ 3.859,08	€ 3.859,08
Aree a rischio, a forte processo immigratorio (di cui € 0 per finanziamento integrativo)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Turni notturni e festivi (di cui € 0 per finanziamento integrativo)	€ 5.485,80	€ 5.229,27	€ 10.715,07
Tutor scolastico e orientatore	€ 0,00	€ 23.589,52	€ 23.589,52
TOTALI	€ 30.352,20	€ 187.871,49	€ 218.223,69

Indennità di direzione al DSGA titolare + Indennità di direzione al sostituto del DSGA (destinazioni regolate dal CCNL)	
Indennità di direzione DSGA titolare	€ 9.662,00
Indennità di direzione al sostituto DSGA	€ 640,00

Risorse Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO), Progetti Nazionali e comunitari, (economie + assegnazioni a.s. corrente) indicate al LORDO DIPENDENTE destinati a remunerare il personale	
Finanziamenti Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO)	€ 35.000,00

TOTALE RISORSE	€ 263.525,69
-----------------------	---------------------

***Considerata l'importanza dell'importo su un gestionale che richiede oggettivamente meno risorse e la carenza di risorse per i turni notturni e festivi, si decide di spostare € 10.000,00 dal Cap.2549/06 al piano gestionale 2549/05.

Inoltre, si comunicano le seguenti assegnazioni integrative:

Assegnazioni integrative previste dal CCNI 23/10/2025 (non soggette a contrattazione)	Importo complessivo
<ul style="list-style-type: none"> • Indennità di direzione al DSGA titolare nell'a.s. 2023/24 nei mesi gennaio/agosto 2024; • Indennità di direzione al DSGA titolare nell'a.s. 2025/26; 	€ 1.665,52

Assegnazioni per lavorazione pratiche pensionistiche di cui al DL 160/2024 300 euro lordo stato per ogni pratica (226,07 lordo dip.te per ogni pratica)	Importo complessivo
<ul style="list-style-type: none"> • Importo assegnato 	€ 3.847,75

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art.23 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art.24 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

2. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del

presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale dei docenti e del personale ATA.

BUDGET FIS liberamente utilizzabile – Ripartizione quote Docenti e ATA

La ripartizione avverrà nel seguente modo: 69% docenti e 31% Ata dell'intero budget disponibile:

Categoria personale	Fis 2025/26 lordo dipendente	Fis 2025/26 lordo stato
DOCENTI - 69%	97.759,86 €	129.727,34 €
ATA - 31%	43.921,10 €	58.283,30 €
Totale	141.680,96 €	188.010,63 €

Art. 25 – Personale ATA

FIS disponibile per il personale ATA **43.921,10 €**

La suddivisione delle risorse rispetto ai profili del personale ATA seguirà il seguente schema.

	importo orario	intensificazione	straordinario	Totale	
A.A. - n°12	15,95 €	400	150	550	8.772,50 €
A.T. INFORMATICA ACCOGLIENZA - n°8	15,95 €	180	30	210	3.349,50 €
A.T. CUCINA - n°4	15,95 €	220	60	280	4.466,00 €
A.T. SALA - n°3	15,95 €	200	50	250	3.987,50 €
GUARDAROBIERE - n°3	15,95 €	58	10	68	1.084,60 €
CUOCHI - n°4	15,95 €	150	30	180	2.871,00 €
INFERMIERA - n°1	15,95 €	8	0	8	127,60 €
COLLABORATORI SCOLASTICI	13,75 €	1000	400	1400	19.250,00 €
Tot. FIS ATA					43.908,70 €

In riferimento al singolo profilo, nel caso in cui le ore di straordinario da pagare siano maggiori delle risorse stabilite nella presente contrattazione, si provvederà a pagarne il numero massimo consentito.

Al personale Ata impegnato nel progetto “Bar didattico” sarà riconosciuto un massimo di 7 giorni di intensificazione. Al personale Ata impegnato nel progetto “Cucina didattica” sarà riconosciuto un massimo di 2 giorni di intensificazione.

Disponibilità per Incarichi Specifici: **11.416,10€**

		Quota singola	Totale
C. S. - ITI	4	200,00 €	800,00 €
C.S. - Cucina IPSAR	1	400,00 €	400,00 €
C.S. - Sede centrale ROTH	2	400,00 €	800,00 €
C.S. - Mensa Convitto	4	200,00 €	800,00 €
C.S. - Piani Convitto	1	400,00 €	400,00 €
C.S. - IPIA	1	400,00 €	400,00 €
Tot.			3.600,00 €

		Quota singola	Totale
A.A. ufficio alunni	1	600,00 €	600,00 €
A.A. ufficio magazzino	2	200,00 €	400,00 €
A.A. ufficio personale	1	600,00 €	600,00 €
Cuochi	2	400,00 €	800,00 €
A.T. Sala	3	400,00 €	1.200,00 €
A.T. Cucina	4	400,00 €	1.600,00 €
Guardarobiera	2	300,00 €	600,00 €
		Tot.	5.800,00 €

Art. 26 - Personale docente

FIS disponibile per il personale docente 97.759,86 €

La suddivisione delle risorse rispetto alle attività del personale docente seguirà il seguente schema (compenso orario 19,25€).

	num. doc.	tot. Ore	Importo lordo dipendente	Importo lordo stato
Collaboratori DS	2	265	€ 5.101,25	€ 6.769,36
Responsabili plessi, coordinatore convivito	7	602	€ 11.588,50	€ 15.377,94
Commissione educazione alla salute, accoglienza, ref. e comm. prevenzione bullismo	26	123	€ 2.367,75	€ 3.142,00
Commissione supp. F.S.: PTOF, rapporti enti esterni, sito web e gestione dei social, Orientamento, Inclusione e benessere	50	508	€ 9.779,00	€ 12.976,73
Commissione formazione classi, regolamento, elettorale, Erasmus, viaggi, Teatro e cinema	31	219	€ 4.215,75	€ 5.594,30
Commissione orario	4	221	€ 4.254,25	€ 5.645,39
Coordinatori e segretari dei consigli di classe	118	1845	€ 35.516,25	€ 47.130,06
Commissione e coord. ed. civica, Commissione monte ore professionale, tutor docenti neoassunti, formazione continua	84	271	€ 5.216,75	€ 6.922,63
Referente Concorso Scognamillo, Monumenti aperti, BES-DSA, programmi Studio estero, Invalsi	14	171	€ 3.291,75	€ 4.368,15
Responsabili corsi educazione adulti, supporto studenti serale 2° biennio AFM	4	135	€ 2.598,75	€ 3.448,54
Ref. lab. sala e cucina Ipsar, corso Afm sportivo, rapporti con ass. Maestrale	5	140	€ 2.695,00	€ 3.576,27
Animatore digitale e team per l'innovazione digitale	4	44	€ 847,00	€ 1.123,97
Progetti IPSAR: Cin Cin, bar didattico, cucina didattica, ...		300	€ 5.775,00	€ 7.663,43
Attività di recupero per gli studenti			€ 4.500,00	€ 5.971,50
Tot. ore		4.844		
Totale utilizzato			€ 97.747,00	€ 129.710,27
Somme non utilizzate			€ 12,86	€ 17,07
Totale complessivo			€ 97.759,86	€ 129.727,33

Funzioni Strumentali Docenti

Budget

Risorse MOF	Economie a.s. 2024-25	Assegnazione a.s. corrente	Totale disponibile
Funzioni Strumentali	€ 42,17	€ 7.745,03	€ 7.787,20

Ripartizione

	num. doc.	Importo lordo dipendente	Importo lordo stato
PTOF e sostegno al lavoro dei docenti	1	€ 1.600,00	€ 2.123,20
Servizi studenti e Orientamento ingresso - Uscita	2	€ 2.000,00	€ 2.654,00
Inclusione e benessere	1	€ 1.400,00	€ 1.857,80
Rapp. Enti esterni, progetti con il territorio	1	€ 1.387,20	€ 1.840,81
Sito Web e gestione dei social	2	€ 1.400,00	€ 1.857,80
Totale utilizzato		€ 7.787,20	€ 10.333,61
Somme non utilizzate		€ 0,00	€ 0,00
Totale complessivo		€ 7.787,20	€ 10.333,61

Compensi ai docenti Orientatore e Tutor

Lo stanziamento per la retribuzione dei docenti Orientatore e Tutor per l'a.s. 2025-26 (Allegato A del D.M. n. 15 del 30 gennaio 2026) ammonta a € 31.303,29 Lordo Stato (€ 23.589,52 lordo dipendente) e verranno utilizzati nel seguente modo:

1. al Docente Orientatore verrà riconosciuto un compenso di € 1.500,00 Lordo Stato;
2. ai Docenti Tutor (19 unità) verrà riconosciuto un compenso pari a 1.568,59 Lordo Stato;

Art. 27 - Norme Generali in materia di liquidazione del Fondo per il Personale Docente

Al fondo possono accedere tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato.

L'erogazione di quanto dovuto ad ogni singolo docente, previa disponibilità dei fondi, avviene a fine anno scolastico.

Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, non possono essere superiori alle 6 ore settimanali.

Tutti i docenti compileranno entro il 20 giugno apposita dichiarazione dove quantificheranno gli incarichi assunti, oggetto di retribuzione con il fondo di istituto, allo scopo di verificare l'effettiva realizzazione degli stessi.

La mancata presentazione dell'autocertificazione entro il 20 giugno equivale a dichiarare di non aver svolto alcuna attività e/o a rinuncia ai pagamenti.

Gli incarichi che danno diritto a retribuzione devono essere formalizzati al docente mediante lettera di incarico nella quale si esplicita il tipo di attività da svolgere.

Sono retribuite solo le attività effettivamente svolte. Le ore effettuate in eccedenza rispetto a quanto preventivato non sono remunerate.

Tutte le ore saranno, comunque, retribuite in relazione alle risorse disponibili, al presumibile impegno e in proporzione al servizio prestato e comunque fino alla quota massima individuale prevista per ciascuna voce o incarico della tabella.

In caso di assenza prolungata il compenso previsto subirà una decurtazione del 10% per ogni mese di assenza o frazione superiore ai 20 giorni, anche non continuativi; la decurtazione sarà adottata in sede di verifica delle

attività svolte al termine dell'anno scolastico.

In caso di interruzione delle attività, degli incarichi e/o dei progetti, per qualunque causa determinata, il personale sarà retribuito per i giorni effettivamente lavorati, compresi tra l'inizio e il termine delle attività, dividendo la somma spettante, anche se espressa in forma forfetaria per tali giornate.

In caso di rinuncia non si ha diritto ad alcuna ricompensa.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 28 - I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. I RLS sono designati dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Ai RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Ai RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. I RLS possono accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. I RLS godono dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 29 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 31 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi Nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

PER LA PARTE PUBBLICA

D. S. Angelo Parodi

RSU

FLC CGIL:

Correddu Marco _____

Piga Marco _____

ANIEF:

Rais Irene _____

FIR CISL:

Masala Bachisio _____

GILDA:

Zaghini Annamaria _____

UIL SCUOLA:

Pulina Italia _____